



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 165

Riferimenti Archivistici: A 14 - 20030000008

### ADUNANZA DEL 20/11/2014


**OGGETTO:** A.T.A.M. S.P.A.. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2014-2016.  
APPROVAZIONE.-

#### Consiglieri presenti alla votazione

ARCANGIOLI ALESSANDRO	1
BARDELLI ROBERTO	2
BARONE ROBERTO	3
BERTOLI ELISA	4
BIANCHI LUCIO	-
BRACCIALI MATTEO	5
CANESCHI ALESSANDRO	6
CANTALONI GIANNI	7
CEOROMILA AURELIA	8
CHIERICONI GIANFRANCESCO	9
FARSETTI DANIELE	10
FRANCINI FRANCESCO	11
GHEZZI SIMONETTA	12
GHINELLI ALESSANDRO	13
LANZI ANDREA	14
LUCHERINI LUIGI	15
MATTESINI ALESSIO	16

MAZZI FRANCO	-
MODEO ANDREA	17
MORI GIANNI	-
NOFRI PILADE	18
PAGLIAZZI GIANNI	19
PELOSO RENATO	20
PERUZZI ROSSELLA	21
PIERVENANZI FABRIZIO	22
RALLI LUCIANO	23
ROSSI RODOLFO	24
RUZZI ROBERTO	25
SCARTONI CINZIA	26
SCATIZZI LUIGI	27
STELLA LUCA	28
TULLI MARCO	29

Presidente	DOTT. LUCIANO RALLI
Segretario	DOTT. MARCELLO RALLI
Scrutatori	PIERVENANZI FABRIZIO
	BARDELLI ROBERTO
	PAGLIAZZI GIANNI



### IL CONSIGLIO COMUNALE


**RICHIAMATO** il precedente atto consiliare n. 161 del 28/10/2014, avente analogo oggetto, nel quale si dà conto dell'intervenuto dibattito sulla proposta di deliberazione n. 4032/2014 e del venir meno del quorum strutturale in sede di votazione, con conseguente scioglimento della seduta a mente dell'art. 53, commi 3 e 4 del Regolamento del Consiglio comunale, così da non consentirne il completamento della procedura di approvazione.

**VISTO** l'art. 60, comma 2 del Regolamento del Consiglio comunale, in forza del quale i lavori dell'Organo non completati proseguiranno nel giorno eventualmente già fissato ovvero in successiva riconvocazione dell'Organo, per la trattazione degli argomenti residui.

**RITENUTO**, pertanto, di dover replicare la precedente proposta di deliberazione n. 4032/2014, con identico oggetto, al fine di consentire il perfezionamento della relativa procedura di approvazione.

#### **RICHIAMATI**

- la deliberazione C.C. n. 128 del 04/12/2006, immediatamente eseguibile, con la quale venivano dettati specifici indirizzi strategici ai fini di una riorganizzazione e gestione nell'ambito del modello di derivazione comunitaria meglio noto con l'acronimo «in house providing», di cui all'allora vigente art. 113, comma 5, lettera c) del TUEL (adesso art. 34, comma 20 e ss., D.L. 179/2012 e s.m.i.), di taluni servizi aventi rilevanza economica, tra cui quello relativo alla «*gestione dei parcheggi ed aree di sosta a pagamento*», già affidato alla società in oggetto giusta deliberazione C.C. n. 61 del 10.03.2003;
- la deliberazione n. 147 del 15/12/2006, con la quale venne disposto l'affidamento ad A.T.A.M. S.p.A, società “in house providing” del Comune di Arezzo, del «*servizio di gestione dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento della Città di Arezzo*», con durata limitata al 9 marzo 2013, secondo le originarie determinazioni per lo stesso disposte con delibera C.C. n. 61/2003; la medesima deliberazione approvava, tra l'altro, i “*principi informativi inerenti l'erogazione del servizio*”, i “*riferimenti inerenti gli standard quali-quantitativi fondamentali per l'erogazione del servizio*” ed i “*riferimenti inerenti gli standard economico-gestionali e d'informazione sul servizio*”;
- la deliberazione n. 206 del 14/11/2008, con cui fu approvato il Piano degli investimenti ed il connesso Piano Economico-Finanziario (PEF) di A.T.A.M. S.p.A.;
- le deliberazioni di C.C. n. 113 del 23/07/2009 e n. 132 del 10/09/2009, con le quali si procedeva ad approvare le parziali variazioni all'originale PEF di cui alla richiamata deliberazione n. 206/2008, rispettivamente in relazione alla realizzazione dei parcheggio multipiano “Mecenate” e “San Donato”;



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- la deliberazione G.C. n. 692 del 7 dicembre 2009, con la quale è stato approvato lo schema di contratto di servizio disciplinante l'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi e aree di sosta a pagamento della Città di Arezzo e delle attività ad esso collaterali ed accessorie nel testo risultante dalle modifiche apportate nell'ambito dell'ultima revisione, nonché i relativi allegati tecnici;
- il contratto di servizio con A.T.A.M. SpA, repertorio A/16899, nel testo risultante dalle modifiche apportate nell'ambito dell'ultima revisione, nonché i relativi allegati tecnici, sottoscritto in data 10 febbraio 2010 e scadente in data 9 marzo 2013;
- la deliberazione G.C. n. 9 del 13 gennaio 2013, avente ad oggetto «*Linee guida per il rinnovo ed il riposizionamento strategico e gestionale degli affidamenti in house alle società A.T.A.M. S.p.A. e Arezzo Multiservizi S.r.l.*», con la quale la G.C., disponeva, tra l'altro, quanto segue:


*«...1. di avviare ogni idonea procedura istruttoria volta a mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale i necessari strumenti di esplicitazione delle future linee di intervento in materia di parcheggi ed aree di sosta a pagamento e di servizi cimiteriali integrati, dando a tal fine mandato alle competenti Direzioni Centrali o Uffici dell'Ente di provvedere in merito fermo restando quanto già disposto con la citata deliberazione G.C. n. 593/2012, al fine di predisporre tutti gli atti prodromici, necessari al rinnovo/riposizionamento dei relativi affidamenti, nei termini che seguono:*

*a) avvio del percorso amministrativo volto ad acquisire tutti i necessari strumenti di programmazione delle future linee di intervento in materia di parcheggi ed aree di sosta a pagamento ed in materia di servizi cimiteriali integrati, nonché di acquisire ogni informazione utile per perfezionare gli adempimenti previsti dalla menzionata novella di cui all'art. 34 del D.L. 179/2012 e s.m.i., con l'obiettivo di sottoporre le relative proposte di rinnovo, adeguamento degli affidamenti al competente Organo consiliare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013;*

*b) definizione/aggiornamento del piano degli investimenti relativi ai servizi gestiti, a tal fine proposto dalle due società in house providing affidatarie dei rispettivi servizi sopra emarginati, con identificazione e quantificazione dei relativi costi di realizzazione e con la loro formalizzazione all'interno del piano industriale ed economico-finanziario della singola società interessata, dai quali, tenuto conto dell'impianto tariffario proponibile e delle eventuali compensazioni previste per obblighi di servizio, sia consentito individuare una durata proporzionalmente coerente dell'affidamento del servizio, in funzione del conseguimento dell'equilibrio economico della gestione e dell'ammortamento degli investimenti attesi;*

*c) definire, preventivamente, gli standard qualitativi e quantitativi di tipo tecnico dei servizi sopra emarginati, onde consentire la formulazione - ovvero l'adeguamento - degli schemi di contratto di servizio esistenti, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 147-quater del D.L. 174/2012 e s.m.i. e dell'art. 2, comma 461 della L. 244/2007 e s.m.i.;*


*2. di dare indirizzo alle società A.T.A.M. S.p.A. ed Arezzo Multiservizi S.r.l., società in house del Comune di Arezzo, di predisporre, sulla base degli strumenti*



*programmatori adottati dall'Amministrazione comunale ed a seguito dei necessari contatti da assumere con gli Uffici/Servizi competenti per materia, identificabili sulla scorta di quanto al superiore punto 1, tenuto conto delle scadenze meglio indicate in narrativa, un piano industriale, comprensivo di un dettagliato piano degli investimenti ed economico-finanziario di supporto, con ampiezza temporale coerente rispetto al prevedibile periodo di tempo occorrente al rientro del capitale investito ed idoneo ad assicurare l'equilibrio economico della relativa gestione e l'ammortamento degli investimenti attesi, nei limiti previsti dalle normative generali e di settore e dai principi comunitari vigenti...»;*

- la deliberazione G.C. n. 74 del 21 febbraio 2013, avente ad oggetto «*proroga scadenza affidamento in house providing. determinazioni interinali*», con la quale si disponeva che «*...la proroga del termine di scadenza, già fissato al 9 marzo 2013, è concessa sino al completamento delle operazioni istruttorie, come profilate nel dispositivo della richiamata deliberazione G.C. n. 9/2013 e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, salvo il verificarsi di eventi imprevisi ed imprevedibili, anche di ordine tecnico-istruttorio, che potessero eventualmente legittimarne esigenze di differimento ulteriore, le quali saranno nuovamente sottoposte a valutazione da parte di questo organo giuntale...*»;
- l'art. 3, comma 3-bis del vigente «*Regolamento recante la disciplina del sistema dei controlli sulle società partecipate e sui servizi pubblici locali esternalizzati*», approvato, da ultimo, con deliberazione C.C. 25 del 20 febbraio 2013, in forza del quale «*...per quanto attiene ai servizi pubblici locali esternalizzati, aventi connotazione economica o industriale, dotati o meno di una struttura «a rete», l'Ente attribuisce le funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione, produzione ed erogazione degli stessi, alla articolazione organizzativa competente «per materia» in relazione alla natura del servizio...*»;
- l'art. 22, comma 1, lettera c) del vigente «*Regolamento per la disciplina dei contratti*», in forza del quale «*...1. La responsabilità del procedimento contrattuale compete:[...]  
c) al responsabile dell'ufficio che ha competenze sull'attività cui è strumentale il contratto da stipulare, negli altri casi (convenzioni, contratti di prestazioni d'opera, eccetera)...*».

- La deliberazioni di G.C. n. 644 del 13/12/2013, con cui era stato disposto sino al completamento delle operazioni istruttorie o, nel massimo, fino al 30/06/2014, un differimento del termine di proroga interinale dell'affidamento del servizio di “gestione parcheggi ed aree di sosta a pagamento” e delle attività ad esso collaterali ed accessorie in favore di A.T.A.M. S.p.A, già fissato con la precedente deliberazione G.C. n. 74/2013 al 31 dicembre 2013,
- La deliberazione di G.C. n. 141 del 02/04/2014, con la quale, per le finalità di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, è stata approvata la «*Relazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in gestione, con il modello in house providing, del servizio pubblico locale Gestione parcheggi ed aree di sosta comunali a pagamento ed attività collaterali ed accessorie*», successivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nei termini di legge e trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 92.645/2014, ai sensi dell'art. 13, co. 25-bis, del D.L. n. 145/2013;



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO


- La deliberazione di G.C. n. 338 del 30/06/2014, con cui, è stata disposta l'ulteriore proroga, in via interinale, del termine dell'affidamento del servizio di “gestione parcheggi ed aree di sosta a pagamento” e delle attività ad esso collaterali ed accessorie in favore di A.T.A.M. S.p.A., fissandola al 31/12/2014, approvando altresì lo schema provvisorio di contratto di servizio, comprensivo degli allegati, per la disciplina dei rapporti tra il Comune e la Società;

### CONSIDERATO

- che il Comune di Arezzo è azionista unico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2362 del codice civile, di A.T.A.M. S.p.A, con sede in Arezzo, loc. Ceciliano, 49/5, C.F. 92004460512, iscritta al numero AR002-15949 del registro delle imprese di Arezzo;
- che tale Società, così come trasformata a seguito della richiamata deliberazione C.C. n. 147 del 15 dicembre 2006, risponde pienamente ai requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario in materia di affidamenti *in house providing*, così come previsti da varie pronunce della Corte di Giustizia U.E. (cfr., *C. Giust. C.E.: sez. II, 19 aprile 2007, causa C-295/05, TRASGA; 21 luglio 2005, causa C-231/03, Consorzio Coname; 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle; 13.10.2005, causa C-458/2003, Parking Brixen; 11 maggio 2006, causa C-340/04, Carbotermo*), nonché da specifiche pronunce della giurisprudenza nazionale (*Cons. di Stato, n. 7636/04; n. 962/06; n. 1513/07; n. 2765/09; n. 5808/09; n. 7092/10; n. 1447/11; n. 762/13 e Cass., SS.UU., n. 26283/13*), in conformità a quanto adesso statuito dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 179/2012 e s.m.i.;
- che A.T.A.M. S.p.A è statutariamente sottoposta al vincolo della chiusura totale del capitale sociale all'ingresso di azionisti privati - o di soggetti comunque diversi dagli enti pubblici territoriali - e che tale vincolo opera anche in caso di operazioni straordinarie di azienda che vadano a modificare la struttura della compagine proprietaria;
- che la società A.T.A.M. S.p.A risulta attualmente sottoposta all'esercizio del potere di “controllo analogo” da parte del Comune di Arezzo, in conformità di quanto previsto dallo statuto sociale e dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di “*in house providing*”.

### ESAMINATI

- la sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, e ss.mm.ii., con ciò determinando il venir meno della disciplina nazionale post-referendaria in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- l'art. 34, comma 20 e ss. del decreto-legge n. 179/2012 e s.m.i., con cui il legislatore ha inteso disciplinare una nuova procedura generale da applicare in materia di affidamento, in regime di esclusiva, dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (SPL), stabilendo che esso dovrà esser effettuato sulla base di una apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, indicando espressamente ex ante le compensazioni economiche, se previste;

- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (GUCE L. 376/36 del 27,12,2006), relativa ai “servizi nel mercato interno” (c.d.: “Direttiva Bolkestein”), recepita nel nostro ordinamento con D. Lgs. 26/03/2010, n. 59, la quale all'art. 1, par. 3, così recita: «...la presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti...».


### **PRESO ATTO**

- che l'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi ed aree di sosta a pagamento, già operato nei confronti di A.T.A.M. S.p.A. con la menzionata deliberazione C.C. n. 147/2006, scaduto in data 9 marzo 2013 e prorogato sino al 31/12/2014 giusta - da ultimo - la deliberazione G.C. n. 338/2014, dovrà esser sottoposto a rinnovo nell'ambito della medesima modalità *in house providing* (salvo diversa determinazione), sulla scorta della pubblicazione della relazione di cui all'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 e s.m.i., già approvata con la menzionata deliberazione G.C. n. 141/2014;
- che l'affidamento in oggetto risulta, allo stato, conforme ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di affidamenti interni dei servizi pubblici locali col modello denominato “*in house providing*”, sulla scorta delle pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia U.E. e della giurisprudenza italiana in tema di presupposti del “controllo analogo” nelle società *in house*, a mente dell'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 e s.m.i.

### **RICHIAMATO**

- l'art. 7, comma 4, lettera a) del vigente statuto societario di A.T.A.M. S.p.A, il quale rimette alla competenza dell'assemblea dei soci, in attuazione dell'esercizio del “controllo analogo” di cui alla pronuncia CGE 18 novembre 1999, C-107/98 “Teckal”, «...l'adozione di piani strategico-industriali e/o di progetti inerenti operazioni straordinarie, nonché adozione del piano pluriennale degli investimenti strutturali, allorquando lo stesso sia distinto da un eventuale piano strategico-industriale, ovvero ancora in caso di periodico adeguamento e/o modificazione o di diversa scansione temporale delle operazioni economico-finanziarie ivi previste e riferibili ai citati documenti strategici...»;
- l'art. 11 del Contratto di Servizio, stipulato tra Comune di Arezzo ed A.T.A.M. S.p.A, in data 10/02/2010 che statuisce l'obbligo, in capo al Gestore del servizio, della predisposizione di un «Piano economico e finanziario» (PEF), contenente «una chiara dimostrazione dei flussi di costo e di ricavo e di quelli finanziari prevedibili nell'orizzonte temporale di riferimento dell'affidamento».

Il medesimo articolo 11, prevede inoltre ai commi da 2 a 4 che:




«2. *Il PEF dovrà considerare gli elementi economico-finanziari afferenti sia al mantenimento dello stato di efficienza tecnico-economica degli investimenti strutturali, come meglio specificati nel relativo «piano degli investimenti», che alle condizioni operative della gestione del servizio.*

3. *Il PEF dovrà altresì dimostrare la compatibilità dei risultati gestionali con le disposizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 267/2000, tenuto conto anche dei vincoli imposti dall'art. 7, comma 7 del vigente Codice della Strada, conformandosi, per quanto possibile, allo «schema tipo» di cui al successivo allegato E).*

4. *Sulla proposta di PEF sarà espressa una valutazione economico-finanziaria da parte del competente Ufficio dell'Ente, che redigerà apposita relazione. L'atto, corredato del parere dell'Ufficio, verrà successivamente sottoposto all'approvazione del competente Organo amministrativo.»*,

### CONSIDERATO

- che l'Amministratore Unico di A.T.A.M. S.p.A in esecuzione della citata deliberazione G.C. n. 9/2013, ha adottato la proposta di Piano Economico-Finanziario ed il connesso piano degli investimenti, in data 09/06/2014, con riferimento all'orizzonte temporale 2014-2016;
- che con nota del 27/06/2014, assunta a protocollo dell'Ente in data 30/06/2014, al numero 76.031, veniva trasmesso al Comune lo schema di Piano Economico-Finanziario, recante anche il connesso piano degli investimenti per il periodo 2014-2016;
- che con provvedimento dirigenziale n. 2589 del 26.9.2013 veniva approvata e pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente la tabella recante «*Elenco dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio Partecipazioni*», tra cui, al numero 13, figura il procedimento denominato «*Approvazione piani industriali ed economico-finanziari delle società controllate ex art. 2359, numero 1), codice civile*», il quale prevede come termine di conclusione dell'istruttoria quello di 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione, fatte salve le interruzioni per integrazioni istruttorie, con inizio del computo termini dalla data di approvazione del relativo procedimento amministrativo;
- che con nota prot. 97.486 del 22 agosto 2014, l'Ufficio Partecipazioni di questo Ente ha rimesso ai soggetti competenti una relazione avente ad oggetto «*ATAM spa. Piano industriale ed economico-finanziario per il periodo 2014-2016. Procedimento di approvazione. Analisi e relazione preliminare*», con la quale si formula una valutazione sostanzialmente positiva in relazione ai fondamentali economico-finanziari e patrimoniali espressi nel P.E.F. 2014-2016 di ATAM SpA, ferme restando le raccomandazioni e le aree di potenziale criticità espressamente emarginate nella relazione medesima;
- che il procedimento “*de quo*” si è concluso con la predisposizione della proposta di deliberazione qui rimessa al competente Organo consiliare dell'Ente, giusto art. 42, comma 2, lett. b) ed e) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..



### RILEVATO


- che le assunzioni strategiche e quantitative connotanti il piano industriale ed economico-finanziario di A.T.A.M. S.p.A. si fondano sul presupposto ineludibile che l'attuale affidamento diretto, nella formula denominata «*in house providing*», del servizio parcheggi ed aree di sosta a pagamento e dei servizi ad esso collaterali ed accessori, venga rinnovato nel termine del 31 dicembre 2014 e che, in difetto, ogni assunzione contenuta nel piano medesimo debbaritenersi priva (o comunque sminuita) di sufficiente attendibilità e validità;
- che, pertanto, l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea dei soci di A.T.A.M. S.p.A. del piano economico-finanziario in oggetto, come previsto dall'art. 7, comma 4, lettera a) dello statuto sociale, resterà subordinata all'esecutività della deliberazione consiliare che dispone il previo rinnovo dell'affidamento *in house* alla stessa società, il cui procedimento è ancora *in itinere*

### RICHIAMATI

- l'art. 2, comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i., in forza del quale «*...ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso...*»;
- l'art. 42, comma 2, lettera b) ed e) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alle competenze dell'Organo consiliare in materia di approvazione di piani e programmi, anche di natura economico-finanziaria e di organizzazione dei servizi pubblici locali e dei relativi modelli gestionali;
- l'art. 7, comma 4, lettera a) del vigente statuto di A.T.A.M. S.p.A., il quale rimette alla competenza dell'assemblea dei soci, in funzione di esercizio del “*controllo analogo*” l'adozione di piani strategico-industriali e/o economico-finanziari proposti dall'Organo amministrativo;
- la sentenza della *Corte di Cassazione n. 4038/1976*, con la quale si è chiarito che le persone giuridiche – private e pubbliche – compiono la loro attività negoziale mediante il titolare dell'organo che, secondo i rispettivi ordinamenti, è investito della rappresentanza legale (Sindaco, presidente dell'ente...), previa determinazione autorizzatoria dell'organo deliberativo competente;
- l'art. 117 del TUEL, in materia di “tariffe dei servizi pubblici locali” e di rispetto delle condizioni di equilibrio economico tra costi e ricavi di produzione del servizio;,

**VISTO** il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio proponente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di organizzazione, in ordine alla regolarità tecnica del procedimento di formazione dell'atto, che di seguito si riproduce: «*Nel richiamare, in questa sede, le considerazioni e le analisi espresse nella relazione dell'Ufficio, prot. 97.486 del 22 agosto 2014, si evidenziano i seguenti aspetti di sintesi:*

*A) Il piano 2014-2016 presentato da A.T.A.M. S.p.A. è un documento recante le principali informazioni economico-finanziarie ed industriali atte ad identificare le aree di business in cui l'azienda opera - ovvero intende entrare - nel periodo di piano (product-*




## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

*mix aziendale). Ovviamente tutte le assunzioni strategiche e quantitative che connotano il documento programmatico si fondano sul presupposto ineludibile che l'attuale affidamento diretto nella formula denominata «in house providing», del servizio parcheggi ed aree di sosta a pagamento e dei servizi ad esso collaterali ed accessori, attualmente scaduto ed in gestione interinale nelle more del rinnovo, trovi le condizioni necessarie al rinnovo medesimo entro il 31.12.2014. In difetto, ogni considerazione svolta ed ogni altra assunzione contenuta nel piano deve ritenersi priva di attendibilità e validità o comunque fortemente ridimensionata nella sua valenza previsionale.*

*B) In relazione alle considerazioni svolte al precedente punto A) si fa rilevare come il recente «piano Cottarelli», meglio denominato come «Programma di razionalizzazione delle partecipate locali», presentato al Governo, in data 7 agosto 2014, ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 66/2014, ad opera del Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, suggerisca una serie di importanti e drastiche misure di razionalizzazione del settore delle partecipate locali volte alla riduzione, in un triennio, del numero delle stesse a circa 1/8 di quelle esistenti al 31.12.2013. Tra le misure prospettate si debbono annoverare i suggerimenti tesi a limitare, per legge, i settori economici di possibile intervento della P.A. locale ed a «...limitare ulteriormente, anche al di là della disciplina comunitaria, la possibilità di affidamenti in house...» (tav. VIII.1 del programma, pag. 37). E' quindi ragionevole presumere che, qualora il legislatore intendesse intervenire in tal senso, questo potrebbe determinare criticità in ordine all'operazione di rinnovo dell'affidamento in house.*

*C) Pur rilevando come dal piano economico-finanziario e degli investimenti di ATAM SpA emerga una situazione di sostanziale solidità, a status quo, degli equilibri gestionali, sia sul versante economico-patrimoniale che su quello finanziario, tuttavia l'elevata struttura dei costi operativi, conseguente anche all'attuale imputazione di quelli relativi ai canoni di leasing sui parcheggi «Multipiano», rende l'incidenza delle componenti strutturali del costo particolarmente rilevante. Tale situazione connota l'equilibrio economico di A.T.A.M. come assai reattivo rispetto a variazioni indotte sia sul fronte dei ricavi che su quello dei costi. Tali variazioni, soprattutto sul versante dei costi (ma anche su quello dei ricavi, per il tramite di potenziali effetti riduttivi conseguenti ad un'elasticità negativa della domanda di servizi A.T.A.M. rispetto al prezzo), potrebbero anche conseguire ad effetti esogeni, indipendenti da scelte aziendali o politico-amministrative del Comune di Arezzo, in quanto indotte da condizioni mercatistiche o socio-economiche generali. Da qui l'indicazione di adottare, quanto prima, strategie di riduzione dei costi fissi - o comunque di una loro conversione in costi variabili - ripristinando, per quanto possibile, valori di leva operativa compatibili con la garanzia di conservazione degli equilibri aziendali.*

*D) Senza entrare nel merito degli aspetti di compatibilità giuridica delle relative operazioni, si ritiene di dover rilevare, quanto alle due nuove linee di prodotto/servizio che A.T.A.M. ha attivato - o che comunque intende attivare nel periodo di piano - che le stesse presentano, sul piano previsionale, elementi di incertezza, soprattutto relativamente a quelle dove i dati risultano stimati induttivamente da A.T.A.M., senza riferimenti diretti o storicizzati. In ogni caso, il risultato pressoché nullo delle relative gestioni, come evincibile dai conti economici settoriali presentati nel P.E.F., non scontando appieno la quota parte di costi fissi imputabili, rischia di determinare effetti non neutrali sul risultato gestionale; essi dovrebbero esser valutati in relazione alla complessiva capacità di loro assorbimento e finanziamento nel contesto della gestione aziendale. Quanto sopra considerando anche che, trattandosi di attività non rientranti*



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

*nel servizio affidato dal Comune, dovranno essere rispettate sia la compatibilità con i principi dell'in house providing (assoluta residualità delle attività di mercato, comunque inferiori al 20% del fatturato tipico), sia la condizione di non negatività sul risultato d'esercizio, onde evitare l'impatto con le disposizioni in materia di aiuti di stato e di finanza pubblica.*


*E) Sulla scorta dei dati ritraibili dal piano si rileva come A.T.A.M. potrebbe presentare condizioni di non ottimalità rispetto a potenziali nuovi e qualificanti bisogni di accesso al capitale di credito; ciò non tanto per problemi connessi al rapporto d'indebitamento attuale, che si presenta, comunque, nei limiti delle condizioni di equilibrio tra capitale proprio e capitale di debito (quindi l'azienda non appare sottocapitalizzata), quanto piuttosto per il peso relativo degli oneri finanziari (OF) sul margine operativo lordo (EBITDA) e sul risultato operativo netto (EBIT), che, in una situazione di tassi variabili puri (qual'è quella attuale sui leasing finanziari dei parcheggi multipiano), potrebbe influire sulla positiva valutazione di ulteriore bancabilità.*

*F) In relazione all'individuazione di un adeguato tasso di remunerazione del capitale investito si ritiene che, in considerazione della durata ventennale dei due fondamentali investimenti di A.T.A.M. S.p.A. (i due parcheggi multipiano più volte citati) e valutati i nuovi investimenti addizionali attesi, il tasso medio annuo di remunerazione del capitale netto investito non possa esser ragionevolmente inferiore al 2,80% per il periodo di piano (interest swap rate a scadenza corrispondente a quella dell'investimento aumentato di 100 punti base, come da Decisione della Commissione U.E. del 20 dicembre 2011, notificata con il numero C(2011) 9380, paragrafi 18-20). Tanto premesso, visto il ROE atteso e stimato da A.T.A.M. S.p.A. per il periodo di piano (2,25% nel 2014; 1,75% nel 2015 e 2,00% nel 2016), si ribadisce la necessità di adottare ogni cautela sul piano dell'attivazione di nuove linee di prodotto/servizio in perdita, unitamente alla necessità di porre in essere idonee politiche volte a ridurre sia il rischio di vulnerabilità strategica degli equilibri gestionali che quello finanziario relativo alla variabilità pura dei tassi di interesse sui leasing finanziari, onde evitare il deterioramento dei margini di economicità aziendale che, ad evidenza, debbono considerare anche la congrua remunerazione sul capitale investito.*

*G) In ordine alla dinamica finanziaria, si fa rilevare come a fronte di un cash flow operativo netto sostanzialmente in linea con l'EBITDA e pari, in media triennale, a circa il 38% del prodotto d'esercizio (valore dei ricavi), se ne registra un assorbimento medio in misura del 29% circa per il finanziamento di investimenti in capitale fisso, mentre il 45% circa viene assorbito dagli oneri di servizio al debito (oneri finanziari complessivi al netto dei proventi finanziari). Residua una liquidità disponibile per l'azionista Comune di Arezzo pari, in media, a circa il 26% annuo del cash flow operativo netto generato dall'attività tipica.*

*Sulla scorta delle valutazioni di cui sopra, si ritiene, pertanto, di poter esprimere una valutazione sostanzialmente positiva, in relazione ai fondamentali economico-finanziari e patrimoniali espressi nel P.E.F. 2014-2016 di A.T.A.M. SpA, ferme restando le raccomandazioni e le aree di potenziale criticità sopra emarginate...»;*

**VISTO** il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, che di seguito si riproduce: «Favorevole, sulla scorta delle considerazioni e valutazioni di carattere economico-patrimoniale e finanziario espresse nel parere tecnico, che vengono



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

*in questa sede fatte proprie. Preme in particolare evidenziare la necessità di adottare strategie di riduzione dei costi fissi al fine di ripristinare valori di leva operativa compatibili con la conservazione degli equilibri aziendali.»;*

**DATO ATTO** del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, **allegato al presente atto** quale parte integrante e sostanziale;

---

***Vista la votazione, esperita tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottiene il seguente esito:***


*Votazione sulla proposta*

Consiglieri presenti	29	
Consiglieri votanti	29	
Voti favorevoli	16	
Voti contrari	13	Bardelli, Barone, Cantaloni, Chiericoni, Farsetti, Francini, Ghinelli, Lucherini, Mattesini, Pagliuzzi, Ruzzi, Stella Tulli
Astenuti	0	
Non Votanti	0	

*Esito: approvata a maggioranza*

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le finalità di *controllo analogo* di cui all'art. 7, comma 4, lett. a) del vigente statuto di A.T.A.M. S.p.A., il piano industriale ed economico-finanziario presentato ed adottato dall'Amministratore Unico della Società, esprimendo, anche sulla scorta delle valutazioni dell'Ufficio proponente, una valutazione sostanzialmente positiva, in relazione ai fondamentali economico-finanziari e patrimoniali ivi esplicitati, ferme restando le raccomandazioni e le aree di potenziale rischio di cui alla relazione istruttoria dell'Ufficio proponente richiamata in narrativa;
2. di stabilire che la serie dei ricavi da tariffa previsti nel piano industriale ed economico-finanziario di ATAM SpA dovrà esser verificata annualmente, in relazione all'effettiva dinamica dei costi di produzione del servizio e tenuto conto delle politiche tariffarie perseguite dall'Amministrazione comunale, pur nel rispetto del vincolo normativo dell'equilibrio generale dell'investimento e della connessa gestione, così come previsto dall'art. 117 del TUEL;
3. di dare mandato al Legale rappresentante del Comune di Arezzo o suo delegato speciale che interverrà in sede assembleare di A.T.A.M. S.p.A., giusta art. 7, comma 4 lettera a) dello statuto sociale, di adottare ogni idonea e necessaria



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

decisione al fine del perfezionamento, anche sul piano privatistico, dell'operazione di adozione del piano industriale ed economico-finanziario di cui al precedente punto 1, facendo collazionare a verbale assembleare copia della presente deliberazione, comunque subordinatamente alla verifica del previo rinnovo dell'affidamento *in house* alla stessa società, da parte di questo Organo consiliare.

*pl*

**Il Segretario**

DOTT. MARCELLO RALLI



**Il Presidente**

DOTT. LUCIANO RALLI